REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/70 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1970

relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i tacchini macellati provenienti dalla Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2224/70 [3], ha stabilito talune condizioni e la procedura per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE ;

considerando che, con lettera del 1° dicembre 1970 il governo della Repubblica popolare di Polonia si è dichiarato disposto a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di tacchini macellati ; che esso provvederà affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dal Centro statale per il commercio estero « Animex » ; che provvederà inoltre affinchè per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido il giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederà in particolare affinchè il Centro statale per il commercio estero « Animex » eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate, o le misure aventi effetti analoghi ;

considerando che il governo della Repubblica popolare di Polonia si è inoltre dichiarato disposto a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite il Centro statale per il commercio estero « Animex », i dettagli relativi alle esportazioni di tacchini macellati nella Comunità e a porre la Commissione in grado di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentati della Repubblica popolare di Polonia ; che, a seguito delle discussioni, si può ritenere che la Repubblica popolare di Polonia è in grado di tener fede alla dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi fissati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di tacchini macellati della voce 02.02 A IV della tariffa doganale comune, originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
[2] GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.
[3] GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 5.